



FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. n. 22/2026

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "Campionati Italiano Arena Sei Arancione, svoltasi a Rimini (RN) in data 4 luglio 2026;
- Rilevato che** Durante la competizione Latin style show, cat. 13/14, Classe B, il duo composto dalle atlete xxxxxxxx xxxxxxx tess. xxxxxxxx e xxxxxxxx xxxxxxx tess. xxxxxxxx contrassegnate dal numero di gara 21 appartenenti all'Asa ACCADEMIA DANZA SPORTIVA LIVELY DANCE cod. 600284924, presenta una traccia video dove al termine viene pubblicizzato il nome dell' Associazione, come da fotografia allegata alla suddetta relazione;
- Considerato che** tale condotta risulta violativa di quanto disposto dall'art. 19 commi 6 e 7 del RASF, Parte tecnica generale, a norma del quale *"La musica è libera ma il testo deve essere sempre appropriato all'età e al contesto sportivo e socioeducativo. In particolare, i testi delle canzoni, anche in lingua straniera, non devono mai contenere frasi o singole parole inappropriate, scurrili, offensive o comunque contrarie alla morale. Gli atleti devono essere consapevoli del significato del brano musicale e, insieme ai rispettivi tecnici e responsabili societari, ne rispondono ai fini disciplinari in caso di inosservanza. Il titolo dello "show" o comunque di tutte le performance coreografiche che prevedono l'utilizzo di musica a propria, da*

comunicare in fase di iscrizione, deve riferirsi necessariamente, in sintesi, al tema proposto dalla performance. Ciò senza alcuna dicitura identificativa che riconduca per esempio all'ASA di appartenenza, alla provenienza territoriale, al tecnico oppure ad eventuali sponsor, ecc... “

Considerato infine che del comportamento antiregolamentare ascritto ai suddetti tesserati sono chiamati a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia, le rispettive Asa di appartenenza;

Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

- ✓ di infliggere la sanzione dell'ammonizione alle tesserate: xxxxxxxx xxxxxxx tess. xxxxxxxx e xxxxxxxx xxxxxxx tess. xxxxxxxx;
- ✓ e la sanzione dell'ammenda di € 100,00, all'Asa di appartenenza:
ACCADEMIA DANZA SPORTIVA LIVELY DANCE cod. 600284924,

Si comunica che l'ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versate entro 30 gg. dalla pubblicazione del Comunicato con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J0100503309000000008857.

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo:
giudicesportivo@fidesm.it.

Roma, 5 luglio 2026

Il Giudice Sportivo
Avv. Alessandro Gallo

Il Segretario
Paola Gatta

